

PUGLIA SVILUPPO S.P.A.
soggetta alla direzione e al coordinamento dell'azionista unico Regione Puglia
via delle Dalie – Zona Industriale – Modugno (BA)
P.IVA n. 01751950732 – Cap.Sociale € 3.499.540,88

GARA AD EVIDENZA PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE- II LOTTO FUNZIONALE SITO IN CASARANO-ZONA INDUSTRIALE DI PROPRIETÀ DI PUGLIA SVILUPPO S.p.A.
CUP: H74J12000000008 CIG: 6387538B19

VERBALE DI GARA 7^ - SEDUTA PUBBLICA



BANDO DI GARA PUBBLICATO IN G.U.R.I. IL 25/09/2015
TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 09/11/2015 - ORE 12:00

L'anno duemilaquindici il giorno 23 del mese di novembre alle ore 10,00, presso la sede della Puglia Sviluppo S.p.a., sita in Modugno (BA) in via delle Dalie (Zona Industriale) si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice per la selezione delle offerte relative alla procedura in epigrafe, nominata con Determina AU n. 51/2015 del 28 ottobre 2015 e così composta:

Dott. Ing. Antonio Pulli- Presidente;
Dott. Ing. Gaetano Lavopa- Componente;
Dott. Avv. Maddalena Bucci- Componente;
Sig. Antonio Di Girolamo- Segretario.

Alle ore 11,00 il Presidente dichiara aperta la seduta.

Si dà atto che assistono alle odierne operazioni di gara, come preventivamente identificati e in rappresentanza degli Operatori partecipanti, i sigg.:

Cognome e Nome	Operatore	Titolo (Legale R./Delegato)
CEGUA DOMENICO	NIGRO ANTONIO srl	DELEGATO
SANROCCO VITO	SAVI IMPIANTI	LEGALE RAPPRESENTANTE


Il Presidente comunica che l'odierna seduta è stata convocata sulla scorta della comunicazione, Prot. 6273/l del 11 novembre 2016, che si allega al presente verbale, dell'operatore economico Nigro Antonio srl, il quale ha rilevato che "nella dichiarazione del concorrente Damiano Pasquale relativa all' impegno a costituire RTP non risultano essere specificatamente indicate le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuno dei professionisti, in violazione dei dettami del c.4 dell'art. 37 del D.Lgs. 163/06" "la Ditta Damiano Pasquale ha indicato quale giovane professionista un perito industriale, non in possesso del titolo di studio richiesto dalle norme vigenti".

Il Presidente fa altresì presente che in data odierna il Rup ha trasmesso nota datata 22 novembre 2016 e acquisita agli atti Prot. 6670/l in data odierna, anch'essa allegata al presente verbale, del concorrente Damiano Pasquale con la quale, richiamando delle sentenze del T.A.R. fornisce le proprie controdeduzioni in ordine a quanto contestato dall'operatore Nigro Antonio s.r.l.


Nel merito la Commissione ritiene, che quanto segnalato dagli operatori debba essere oggetto di opportuni approfondimenti.

La seduta viene tolta alle ore 11:30.

Letto confermato e sottoscritto.



Spett.le
PUGLIA SVILUPPO s.p.a.
Alla c.a. del R.U.P.
Ing. Paolo Fiorita
Z.I. Bari - Modugno
Via delle Dalie
70026 - MODUGNO



Altamura, 11 novembre 2016

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica dell'immobile - Il lotto funzionale in Casarano Zona Industriale di proprietà di Puglia Sviluppo s.p.a. ISTANZA DI PRERICORSO ART. 243 BIS DEL D.LGS 163/2006

In riferimento alla procedura in oggetto, tenuto conto di quanto chiarito con Vs. comunicazione in merito al preavviso di ricorso Prot. N. 5741/U del 26/08/2016, con la presente, si comunica:

Il concorrente DAMIANO PASQUALE, non essendo in possesso dei requisiti per la progettazione, ha dichiarato di volersi avvalere per redazione del progetto esecutivo del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto da: ing. G. Peschiulli, ing. F. Cacciatore, ing. E. Cacciatore, ing. F. C. Orsini e p.i. M. De Lazzari.

Avendo la scrivente ritirato e studiato la documentazione di gara della DAMIANO PASQUALE, a seguito di formale richiesta di accesso agli atti, porta a conoscenza della stazione appaltante che nel plico di gara c'è dichiarazione di impegno a costituire RTP tra i progettisti indicati dalla concorrente, ma nello stesso non risultano essere state indicate né le quote di partecipazione al R.T.P. per ognuno dei professionisti, né risultano essere specificatamente indicate le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuno dei professionisti, in violazione ai dettami del comma 4 dell'art. 37 del D.Lgs 163/2006.

Nell'appalto integrato, infatti, costituisce motivo di esclusione la mancata indicazione delle parti di servizio che saranno effettuate dai singoli professionisti incaricati della redazione della progettazione.

La dichiarazione di impegno sottoscritta da ciascun professionista del costituendo R.T.P. deve contenere, pena esclusione, la necessaria e obbligatoria indicazione delle quote di partecipazione (e/o delle parti di servizio da eseguire) e di esecuzione del servizio di progettazione, indicare il modello associativo prescelto e indicare altresì l'incaricato del coordinamento delle prestazioni specialistiche (cfr Cons.St., A.P., 5/07/2012, n.26).

Il costituendo R.T.P. inoltre ha indicato quale giovane professionista (che dovrebbe anche assumere la veste di mandante) un perito industriale.

L'art.253, co.5, D.P.R. 207/2010, stabilisce che "ai sensi dell'art.90, co.7, del codice, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso art.90, co.1, lettera g), del codice, devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro

dell'Unione Europea di residenza". È evidente che il perito industriale indicato non sia in possesso del titolo di studio richiesto dalle norme richiamate ovvero la laurea magistrale, "detto perito industriale non può ricoprire la posizione di giovane professionista all'interno della équipe di lavoro nonostante sia tecnico abilitato per la corrispondente disciplina specialistica secondo l'ordinamento professionale. In altri termini, il perito industriale può sì far parte dell'équipe da impegnare nella progettazione in oggetto, ma non ai sensi dell'art. 253 comma 5, difettando il requisito del diploma di laurea. D'altra parte l'obbligo di promozione di giovani professionisti laureati, previsto dalla citata disposizione in caso di partecipazione in R.T.P. costituisce un limite cui deve attenersi il concorrente che intende partecipare in raggruppamento." (cfr. AVCP parere n. 58 del 23.04.2013)

Infine, in merito alla Vs. comunicazione del 26 ottobre 2016, ci preme far rilevare, che non costituisce parere precedente e vincolante alla risoluzione del contenzioso quello espresso dalla società Media Graphic in quanto organo non autorevole in materia. La stazione appaltante avrebbe dovuto assumere, invece, quale pronuncia vincolante alla risoluzione di caso analogo, le sentenze di C.d.S. in Adunanza Plenaria del 27.07.2016 n. 19 e 20 o la sentenza del C.d.S. in Adunanza Plenaria del 2015 n.3 e n. 9 .citata, in pregressa comunicazione, che prevedeva l'esclusione dell'aggiudicataria che non avesse indicato gli oneri in fase di offerta.


Tanto premesso e precisato, si invita e diffida codesta Stazione Appaltante a rivalutare la documentazione presentata dalla Damiano Pasquale alla luce delle eccezioni suesposte

In mancanza saremo costretti, nostro malgrado, ad adire le vie legali con inutili aggravii che cadranno a Vostro esclusivo carico.

In attesa di riscontro, invio distinti saluti.

NIGRO ANTONIO IMPIANTI s.r.l.

Nigro Antonio Impianti S.r.l.
Via Madrid 11/ Settembre 2001 n.31
70021 Altamura (FG)
Partita IVA 07337360726



Taurisano, li 22/11/2016

Oggetto : Risposta alla Vs comunicazione del 16.11.2016 n. prot. 6391/j, ricevuta in data 16/11/2016 relativa alla Gara di riqualificazione energetica dell'immobile Il lotto funzionale sito in Casarano - Zona Industriale di proprietà di Puglia Sviluppo spa CIG: 6387538B19 CUP: H74J12000000008.

Spett.le Società,

riscontriamo la Vs comunicazione in oggetto epigrafata e facciamo presente che il rappresentante legale della sottoscritta ditta non potrà prendere parte all'incontro fissato per il giorno 23.11.2016 a causa di improrogabili impegni di lavoro.

Ad ogni buon conto, al fine di contestare in *toto* il contenuto dell'istanza di diffida formulata dall'operatore economico Nigro Antonio srl, si fa presente quanto segue:

Le eventuali irregolarità contestate alla Rtp, quand'anche fossero da ritenersi essenziali, non supplendo a carenze dell'offerta, non consentono alla stazione appaltante di escludere il Rtp senza prima procedere alla richiesta di regolarizzazione in forza del combinato disposto dell'art. 38, comma 2-bis e del comma 1-ter, dell'art. 46 del Dlgs. n. 163/06. Pertanto nel caso di eventuali dichiarazioni incomplete o ambigue riguardanti i requisiti speciali di partecipazione nonché in merito alle parti del servizio eseguite dai singoli componenti di un Rtp, la Stazione appaltante non può procedere all'esclusione del Rtp senza avere prima chiesto all'operatore economico di sanare le irregolarità riscontrate fornendo gli opportuni chiarimenti e integrazioni.

Con l'innovativa disciplina "sostanzialistica" introdotta dalle recenti norme di settore, si è inteso rendere obbligatorio, per "ogni ipotesi" di "mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni", un procedimento di regolarizzazione ed integrazione nella fase di valutazione dell'ammissibilità dell'offerta, potendosi disporre la sanzione espulsiva solo quale conseguenza della mancata osservanza, da parte dell'interessato, dell'obbligo di regolarizzazione o integrazione (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 29 aprile 2015, n. 1040).

Inoltre, le eccezioni formulate dall'operatore Nigro Antonio srl appaiono tardive e pretestuose poiché lo stesso, semmai, avrebbe dovuto proporle già in una fase antecedente, ossia nel momento in cui era già a conoscenza di eventuali eccezioni da proporre. Invero la verifica del rispetto delle regole di presentazione dell'offerta non deve trasformarsi in una "caccia all'errore", nell'aggravamento della posizione delle imprese con oneri burocratici e formali non coerenti con l'obiettivo perseguito dall'Amministrazione, vale a dire il contrarre alle migliori condizioni economiche possibili con un contraente in grado di adempiere al contratto (cfr., T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I°, sentenza n. 255/2014);

Inoltre, si rammenta che la Ditta Damiano è stata sorteggiata tra i concorrenti per i quali la stazione appaltante "... ai sensi dell'art. 48 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 controllare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti nel bando e nel disciplinare di gara nonché dei requisiti di ordine generale anche rilevabili dai dati risultanti dal casellario informatico delle imprese istituito presso l'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici..." come previsto al punto f) della procedura di aggiudicazione.

In definitiva si invita la Vs. Società a valutare le suddette controdeduzioni e di conseguenza ad assumere e comunicare alla ditta aggiudicataria ogni decisione in merito a quanto anzidetto.

Distinti saluti

DAMIANO PASQUALE
ATTURE RIVESTIMENTI
S.p.A. - Via S. Maria 100 - 71013 Taurisano (CB)
Tel. 0436/2610752 - Fax 0436/2610753
Part. IVA 03422610752